



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO VII

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus  
Prot. 12391/2013 del 18/07/2013

Roma,

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr. 51679  
Allegati:  
Risposta a Nota del: 11/06/2013 n. 9816

All' Unione Italiana dei ciechi e  
degli ipovedenti- ONLUS  
Presidenza Nazionale  
Via Borgogna, n. 38  
00187 ROMA

OGGETTO: Indennità di mansione ex art. 9 della L. n. 113 del 1985 per centralinisti non vedenti.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 9816 dell'11/06/2013 con cui codesta Associazione ha sottoposto all'attenzione di questo Dipartimento la vicenda del sig. ~~XXXXXXXXXX~~ relativamente alla fruizione dell'indennità di mansione di cui all'art. 9 della L. n. 113 del 1985, durante il godimento dei permessi ex art. 33, comma 6, della L. n. 104 del 1992.

Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 113 del 1985, *<<a tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici>>*.

La circolare RGS n. 84 del 1992, poi, se, da un lato, ricollega il riconoscimento della predetta indennità all'effettivo svolgimento del servizio, dall'altro, chiarisce che la stessa è da intendere quale *<<componente accessoria liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria>>*, così da concorrere interamente *<<alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente>>*.

Conseguentemente, essendoci riconoscimento della retribuzione durante i periodi di fruizione dei permessi di cui art. 33, comma 6, della L. n. 104 del 1992, il dipendente portatore di handicap nei giorni di godimento degli stessi è da ritenersi a tutti gli effetti in servizio, ancorché assente dalla sede di lavoro.

Pertanto, nella retribuzione dovuta al personale centralinista non vedente in caso di assenze retribuite, quali quelle di cui all' art. 33, comma 6, della L. n. 104 del 1992, non può non essere ricompresa anche l'indennità di mansione, quale parte integrante della stessa.

Peraltro, si segnalano, a sostegno di tale impostazione, numerose pronunce giurisdizionali (tra cui Trib. Reggio Calabria, sent. n. 782 del 2005) nonché il parere del Consiglio di Stato n. 3389 del 2005.

Il Ragioniere Generale dello Stato

